

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 472}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAROCCHIO, CRISTOFORI, BALESTRACCI, BALZARDI, BAMBI, BERNARDI GUIDO, CARLOTTO, CASINI PIER FERDINANDO, CONTU, CORSI, DEL MESE, FIORI, FRANCHI ROBERTO, LA RUSSA, LUCCHESI, MEMMI, MEROLLI, NAPOLI, ORSENIGO, PATRIA, PERUGINI, PONTELLO, PORTATADINO, QUIETI, RABINO, RAVASIO, RIGHI, ROSSI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO RAFFAELE, SCAIOLA, SILVESTRI, VISCARDI, ZOLLA, IANNIELLO, GIGLIA, CATTANEI, PASQUALIN, ZOPPI

Presentata il 19 settembre 1983

Estensione ai dipendenti statali dei benefici di cui all'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980 e collegamento delle pensioni alla dinamica retributiva del personale in attività di servizio

ONOREVOLI COLLEGHI! — I mezzi di diffusione della parola e dell'immagine (giornali, radio, televisione) ormai da quasi un decennio, a periodi fissi, corrispondenti alle epoche delle tornate elettorali, riprendono il filone del trattamento economico delle pensioni.

Dai vari risultati effettivi, ottenuti dalle diverse disposizioni di leggi, sembra che si sia voluto, più che risolvere il problema, porre in essere disquisizioni di sapore retorico e sofisticato aventi come conclusioni l'emanazione di norme non informate alla perequazione, ma ad un tipo di

sperequazione di trattamento pensionistico nell'ambito delle medesime categorie, legate alla teoria della «relatività del tempo» ed al concetto della minor resistenza di pressione sindacale-rivendicativa da parte di gruppi aventi età più avanzata, quindi, più vicini all'arco terminale vitale.

L'impegno risolutivo dei problemi dei pensionati statali, «legittimi», cioè di coloro che hanno raggiunto i limiti di età e con il massimo di servizio attivo, da parte del Parlamento, da una disamina delle leggi e leggine degli ultimi otto anni, si è concretizzato a tutelare gli interessi degli ultimi arrivati alla soglia pensionistica, dimenticandosi completamente di coloro che già da anni godono di un magro trattamento di quiescenza.

Sembra inverosimile che si siano approvate leggi che hanno solo concesso benefici a coloro che, all'atto della promulgazione delle medesime, si trovavano nelle condizioni di pensionamento, senza alcun riferimento a chi nel medesimo periodo già si trovava fuori dall'attività di servizio.

A sanare la sperequazione sopra denunciata non è risultata idonea neanche la legge 29 aprile 1976, n. 177, la quale non è riuscita ad altro che ad infittire maggiormente la selva pensionistica retributiva dei dipendenti pubblici.

Infatti, da calcoli analitici effettuati, prendendo a riferimento una pensione di un dipendente pubblico cessato dal servizio dopo la decorrenza economica prevista dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, risulta che, a parità di qualifiche e anzianità di servizio, i collocati a riposo in data anteriore al 1° gennaio 1976 subiscono una perdita economica pari al 30,85 per cento; per quelli in quiescenza dopo il 1° gennaio 1976 la perdita è del 19,21 per cento, mentre per i dipendenti cessati nel periodo 1977-78 la perdita è del 23,81 per cento; questo per sommi capi senza scendere in dettagli su altre sperequazioni che si verificano entro i periodi sopra indicati.

Per ovviare alle sperequazioni sopra denunciate, peraltro anticostituzionali, si propone che le pensioni siano perequate al

trattamento economico dei dipendenti pubblici in attività di servizio, indipendentemente dall'anno di collocamento a riposo e che ogni futuro provvedimento legislativo concernente miglioramenti economici per i dipendenti in servizio venga esteso integralmente e simultaneamente anche al personale in quiescenza.

Altra grave sperequazione è quella costituita dal trattamento previdenziale che si verifica tra gli stessi pubblici dipendenti e tra questi e il settore privato.

Infatti, attualmente, ai dipendenti statali che cessano dal servizio viene corrisposta un'indennità di buonuscita pari all'80 per cento della sola retribuzione, a differenza dei lavoratori del settore privato, per i quali l'indennità di fine rapporto è pari al 100 per cento della retribuzione e completa di «contingenza». È importante sottolineare che per il conseguimento di tale indennità di fine rapporto (buonuscita), contrariamente a quanto avviene per i lavoratori del pubblico impiego, nessuna ritenuta previdenziale e ancor più di riscatto viene operata sulle retribuzioni dei lavoratori del settore privato.

Ma grave è il fatto che le sperequazioni previdenziali sussistono anche nello ambito degli stessi pubblici dipendenti, in quanto, se fino al 6 luglio 1980 si poteva ancora sostenere che il computo dell'indennità integrativa speciale sulla buonuscita era un privilegio riservato ai lavoratori del settore privato, con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge 7 luglio 1980, n. 299, il discorso non regge più per il fatto che l'accennata legge 7 luglio 1980, n. 299, con il suo articolo 3 concede il computo dell'indennità integrativa speciale sulla buonuscita ai soli dipendenti pubblici degli enti locali con cassa previdenza INADEL e con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 1974, anche se lo stesso articolo 3 prevede l'assoggettamento a ritenute previdenziali della stessa indennità integrativa speciale.

Si propone, pertanto, che l'indennità di buonuscita ai dipendenti statali venga corrisposta sulla base del 100 per cento della retribuzione con l'abolizione dei contributi

di riscatto per i servizi non di ruolo, per quelli militari e per le campagne di guerra, nonché per gli studi universitari e completa di indennità integrativa speciale assoggettando la stessa ai contributi previdenziali previsti dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Solo approvando la presente proposta di legge si potrà finalmente iniziare un tipo di revisione globale del trattamento di quiescenza e previdenza comune a tutti i pubblici dipendenti.

Con l'articolo 1 si vuol dare pratica applicazione dello spirito della legge 29 aprile 1976, n. 177 cogliendo il pensiero del legislatore nel senso che perequazione vuole intendere collegamento delle pensioni in rapporto diretto alla dinamica delle retribuzioni.

Con l'articolo 2 — in analogia a quanto disposto dall'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299 — si chiede il computo dell'indennità integrativa speciale sulla buonuscita, assoggettando la stessa indennità alle ritenute previdenziali come previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e conseguente modifica del successivo articolo 38 concernente la base contributiva.

L'articolo 3 prevede l'abolizione dei contributi previdenziali e di riscatto per gli anni non di ruolo (in quanto tale *status* non è mai dipeso dalla volontà

del dipendente statale, ma esclusivamente dalle Amministrazioni), per il servizio militare comunque prestato, per le campagne di guerra e per il ciclo degli studi universitari per il conseguimento del titolo di studio posto a condizione per l'ufficio; sempre per quest'ultimo caso l'articolo 3 prevede l'abolizione anche dei contributi di riscatto ai fini pensionistici. Lo stesso articolo prevede l'assoggettamento dell'intera retribuzione e dell'indennità integrativa speciale alle ritenute previdenziali per permettere all'Ente di previdenza la corresponsione di una buonuscita sulla base del 100 per cento della retribuzione e computare sulla stessa la indennità integrativa speciale.

L'articolo 4, facendo salvi i diritti già acquisiti dal personale in quiescenza e da quello in servizio con almeno 10 anni di anzianità, prevede l'abolizione del pensionamento anticipato previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1973, n. 1092, riservandolo solo ai casi di infermità, di decesso e del raggiungimento del massimo di servizio realizzando, in tal modo, anche gradualmente, un risparmio di oltre tremila miliardi, i quali potrebbero coprire largamente la spesa prevista per la perequazione che si chiede con l'articolo 1.

Gli articoli 5 e 6 indicano il reperimento della copertura finanziaria per l'intera operazione, la quale non graverà minimamente sul bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate, dei dipendenti statali, sono perequate agli stipendi dei pubblici dipendenti in attività di servizio, indipendentemente dall'anno di pensionamento.

Ogni futuro provvedimento legislativo concernente miglioramenti economici per i dipendenti in attività di servizio è esteso integralmente e simultaneamente anche al personale statale in quiescenza.

ART. 2.

In deroga all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, l'indennità di buonuscita, di cui all'articolo 3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, è corrisposta al dipendente statale che cessa dal servizio per qualsiasi motivo, con diritto a pensione, o al superstite, all'atto della cessazione dal servizio e sulla base del 100 per cento della retribuzione in godimento al momento del collocamento a riposo computando sulla stessa l'indennità integrativa speciale, istituita con legge 27 maggio 1959, n. 324, in analogia all'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299.

ART. 3.

Sono aboliti i contributi previdenziali di riscatto per gli anni preruolo, per il servizio militare comunque prestato e per campagne di guerra; sono aboliti i contributi previdenziali e pensionistici di riscatto per gli anni del ciclo universitario di studi per il conseguimento del titolo richiesto per l'ufficio.

È assoggettata a ritenute previdenziali l'intera retribuzione e l'indennità integra-

tiva speciale nella misura prevista dallo articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

ART. 4.

Facendo salvi i diritti già acquisiti dai dipendenti in quiescenza e da quelli in attività di servizio con un'anzianità di almeno dieci anni, il secondo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1092, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di dimissioni, di decadenza, di destituzione e in ogni altro caso ad eccezione che per infermità, per decesso e per raggiungimento del massimo di servizio, il dipendente statale ha diritto alla pensione normale solo se ha raggiunto il limite di età previsto dalle vigenti disposizioni di legge e con venti anni di servizio effettivo ».

ART. 5.

All'onere finanziario derivante dall'approvazione dell'articolo 1 della presente legge, previsto in 1.250 miliardi, si fa fronte con il risparmio previsto dal precedente articolo 4 e con il gettito già operante di cui all'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

ART. 6.

All'onere finanziario derivante dall'approvazione dell'articolo 2 della presente legge si fa fronte con il maggior gettito derivante dall'assoggettare a ritenute previdenziali l'indennità integrativa speciale e l'intero ammontare dello stipendio, nella misura prevista dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.